

Triuggio, 02 aprile 2019

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 08/2019: Imposta di bollo e fattura elettronica

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica ha necessariamente comportato delle modifiche in tema di assolvimento dell'imposta di bollo.

Nel prosieguo, quindi, si ricordano alcuni elementi fondamentali inerenti la disciplina di questa imposta alla luce delle recenti modifiche normative.

La regola generale – alternatività Iva/imposta di bollo

In linea di principio, sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi per operazioni assoggettate ad Iva¹.

In caso contrario, ovvero ove la fattura riguardi corrispettivi non assoggettati ad Iva, l'imposta di bollo è dovuta nella misura di Euro 2,00 se il totale del documento è superiore ad Euro 77,47², a meno che non siano applicabili altre specifiche esenzioni (cfr. paragrafo alla pagina successiva).

In particolare, l'imposta di bollo non è dovuta³:

- Quando la somma non supera 77,47 Euro, a meno che si tratti di ricevute o di quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
- Per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;
- Per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali;
- Per le ricevute relative al pagamento di spese di condominio.

Fatture non soggette ad Iva che scontano l'imposta di bollo

Scontano l'imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 le fatture di importo superiore ad Euro 77,47 relative a:

- Operazioni fuori campo Iva, per assenza del requisito oggettivo o soggettivo;
- Operazioni fuori campo Iva, per assenza del requisito della territorialità (ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72);
- Operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72;
- Operazioni non imponibili, relative a operazioni assimilate alle esportazioni, a servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali e alle cessioni agli esportatori abituali;
- Operazioni escluse da Iva ex art. 15 DPR 633/72.

Si precisa che qualora vengano rilevati nello stesso documento sia importi assoggettati ad Iva sia importi non assoggettati, l'imposta di bollo è dovuta solo se il corrispettivo non assoggettato ad Iva dovesse essere superiore ad Euro 77,47.

Esenzioni specifiche

Per l'elenco delle fattispecie per le quali è prevista una specifica esenzione dall'imposta di bollo, si rinvia alla Tabella B allegata al DPR 642/72. Tuttavia, ci permettiamo di ricordare alcune delle esenzioni che si verificano con maggiore frequenza:

1. Cessioni all'esportazione, dirette o triangolari;

¹ Cfr. art. 6 tab. B allegata al dpr 642/72

² Cfr. art. 13 tariffa, parte I, allegata al dpr 642/72

³ Cfr. note all'art. 13 tariffa, parte I, allegata al dpr 642/72

2. Operazioni intracomunitarie;
3. Fatture scambiate tra organi della Pubblica Amministrazione.

Si ribadisce, come già anticipato nel paragrafo precedente, che l'esenzione non riguarda invece le prestazioni di servizi internazionali, relativamente alle quali è invece dovuta l'imposta di bollo.

Infine, le fatture emesse in relazione ai servizi internazionali ex art. 9 c. 1 DPR 633/72, sono esenti dall'imposta di bollo purché tali servizi siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci⁴.

Tabella di sintesi

La seguente tabella riassume l'applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture.

Regime Iva	Bollo di 2,00 Euro (se corrispettivo superiore ad Euro 77,47)	Eventuale norma di esenzione
Operazioni imponibili	NO	Art. 6 Tabella B allegata al DPR 642/72
Operazioni in reverse charge	NO	Art. 6 Tabella B allegata al DPR 642/72
Operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72	SI'	
Esportazioni ex art. 8 DPR 633/72	NO	Art. 15 Tabella B allegata al DPR 642/72
Operazioni assimilate alle esportazioni ex art. 8-bis DPR 633/72	SI'	
Cessioni Intra UE	NO	Art. 66 c. 5 del DL 331/93
Servizi internazionali ex art. 9 DPR 633/72	SI'	Si veda però l'esenzione specifica di cui al paragrafo precedente.
Operazioni escluse da Iva ex art. 15 DPR 633/72	SI'	
Operazioni fuori campo Iva ex art. da 7 a 7-septies DPR 633/72	SI'	
Operazioni poste in essere da contribuenti c.d. "Minimi" ex DL 98/2011	SI'	
Operazioni poste in essere da contribuenti c.d. "Forfettari" ex L. 190/2014	SI'	

Annotazione obbligatoria sulle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo di 2,00 Euro devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014.

Per farlo è necessario compilare, nella sezione "Dati generali", il campo "Dati bollo" indicando che l'assolvimento dello stesso avviene con modalità virtuale ex DM 17.6.2014 e l'importo del bollo.

⁴ Ex art. 15 della Tabella allegata al DPR 642/72

In presenza di questi dati, il sistema provvede ad indicare nella fattura generata che il bollo risulta “assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)”. □

Modalità di assolvimento del bollo sulle fatture elettroniche

L'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo.

A tal fine, al termine di ogni trimestre, l'Agenzia delle Entrate renderà noto sul proprio sito, all'interno dell'area riservata di ciascun contribuente, l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche transitate dallo SDI.

Il pagamento potrà avvenire, in via alternativa:

- Mediante il servizio presente sempre nell'area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- Con addebito sul conto corrente bancario o postale;
- Utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con codice tributo 2501.

Responsabilità per la mancata apposizione del contrassegno

Il mancato pagamento dell'imposta di bollo comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pari da 1 a 5 volte l'imposta evasa per ogni fattura irregolare⁵.

L'obbligo di apporre il contrassegno (o l'annotazione nel caso di fatture elettroniche) è a carico del soggetto che emette la fattura ma sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano il documento non in regola con il bollo⁶.

Tuttavia, la parte cui viene consegnato un documento non regolare deve presentarlo all'Agenzia delle Entrate e provvedere alla regolarizzazione mediante il pagamento appunto dell'imposta di bollo.

Solo in questo caso, il soggetto ricevente è esente da qualsiasi responsabilità, sia ai fini dell'imposta che delle sanzioni, mentre quest'ultima sarà irrogata solo nei confronti del soggetto che ha materialmente redatto la fattura.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Emanuela Meroni

Stefano Pezzotta

⁵ Cfr. art. 25 DPR 642/72

⁶ Cfr ris. 18.11.2008 n. 444